

Atto tipo: Convenzione specifica ex art. 23, co.1 l.p. 13/2007

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

per la gestione del servizio/intervento ...

TRA

Comunità di Valle della Vallagarina, di seguito indicata come ente pubblico affidante, con sede in _____ C.F. e Partita IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante dell'ente – Servizio Socio Assistenziale, e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

PREMESSO CHE

Con Determinazione del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori (di seguito Elenco), con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi(di seguito Avviso). Il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nella sezione/nelle sezioni _____ dell'Elenco per la realizzazione del servizio/dei seguenti servizi

PREMESSO CHE

- L'art. 23, comma 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscriva con i soggetti accreditati una convenzione che definisca i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine all'affidamento del servizio, alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento delle tariffe e all'attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo.

- L'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito regolamento, contiene un elenco di criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, in applicazione del citato art. 23, comma 6 della l.p. 13/2007.

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento,

contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento.

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento da ultimo citate (di seguito Linee Guida);

- l'allegato D delle citate Linee Guida disciplina la gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe, rette o voucher ai soggetti accreditati;

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 3.11.2022 " Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali". sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee Guida

- Il Soggetto gestore è iscritto nel Registro dei soggetti accreditati per l'aggregazione funzionale ...

- La Comunità di Valle della Vallagarina con deliberazione n. ... del ... ha definito lo schema tipo per l'istituzione dell'elenco aperto (Registro) di soggetti prestatori in possesso dell'accREDITAMENTO provinciale con i quali stipulare convenzioni per il servizio/intervento di cui ai successivi e specifici avvisi pubblici

- il Soggetto gestore risulta validamente iscritto nell'elenco per l'erogazione del servizio/intervento... a decorrere dal ...

* * *

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata "Convenzione per la gestione del servizio/intervento ...",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO, DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Vallagarina (di seguito Comunità)e il Soggetto Prestatore... con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo: ● Scheda n....- Servizio

Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari, nonché per la durata degli inserimenti si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento "Linee di intervento

per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale:", nonché a eventuali specificità presenti nell'Avviso.

ART. 2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DI DIMISSIONE

1. L'inserimento di beneficiari giovani/adulti/anziani/disabili presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso.

2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno del Registro viene effettuata dal beneficiario (o dal legale rappresentante) in relazione alle sue specifiche esigenze; viene comunque assicurata la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.

Eventuale

3. *Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di assicurare la tutela e la protezione urgente e indifferibile, e nel limite di ricettività della struttura, è ammessa l'accoglienza di persone aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. In questi casi il Soggetto Prestatore, per periodi di permanenza oltre ai 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dei Comuni di residenza e la relativa retta giornaliera è pari almeno alla cifra riconosciuta dalla Comunità nella presente convenzione.*

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In questo articolo vengono inserite le modalità specifiche del servizio indicate nell'Avviso.

ART. 4 COMPITI DEL GESTORE ACCREDITATO

In questo articolo vengono inseriti gli obblighi o oneri specifici previsti nell'Avviso in capo al gestore accreditato presso la Comunità della Vallagarina per lo specifico servizio/progetto

Il Soggetto gestore dichiara inoltre:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
3. di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B al Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali e ai criteri per l'assolvimento del requisito generale n. 7 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale;
5. di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
6. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;

7. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
8. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
9. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

ART. 5 TRATTAMENTO E REQUISITI DEL PERSONALE

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.
2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.
5. Il Soggetto Prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turn-over e la gestione dei suoi effetti.
6. All'avvio del servizio il Soggetto Prestatore comunica i nominativi del personale a contatto con l'utenza, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

7. Eventuale

Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere tempestivamente alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine,)

ART. 6 ORARIO DEL SERVIZIO (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti.....

ART. 7 STRUTTURA (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

In questo articolo, in coerenza con quanto richiesto nell'Avviso, viene definito il numero di locali minimi adibiti alle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio anche in relazione a quanto previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali.

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

In questo articolo vengono individuati la tipologia di assicurazione e i massimali diversi a seconda che il servizio abbia, ad esempio, natura residenziale o meno.

ART. 9 BUONI DI SERVIZIO/TARIFFE/RETTE/VOUCHER

Il soggetto gestore accetta e rispetta quanto stabilito nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di secondo livello definito con Determinazione n. ..di data ...riguardante il servizio/progetto relativamente alla corresponsione dei buoni di servizio/ rette/tariffe o voucher per il servizio prestato.

ART. 10 DURATA

La convenzione ha durata ...

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE / DI INCASSO DEI VOUCHER

La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto gestore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione di rette, tariffe o voucher avviene solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e in seguito all'autorizzazione della relativa spesa in favore della specifica persona e comunque secondo le regole stabilite nell'Avviso pubblico per il servizio di... di data... numero....

ART. 12 DISCIPLINA DELLE ASSENZE DELL'UTENZA

In questo articolo vengono inserite le regole stabilite nell'Avviso pubblico per lo specifico servizio.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

È obbligo del Soggetto gestore mantenere l'ente pubblico affidante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi e degli interventi indicati all'art. 1.

ART. 14 ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto Prestatore:

a) si impegna a:

- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;

- eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;

b) è tenuto a predisporre nel caso di servizi semi residenziali o residenziali, il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e di una o più persone di riferimento; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura/ i giorni e le ore di presenza all'intervento nel caso di interventi domiciliari o esterni;

c) *eventuale: inserisce e aggiorna sistematicamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Comunità dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Comunità stessa;*

d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:

- del registro delle presenze del personale nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- del quaderno (giornaliero nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali) delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- della documentazione relativa a ciascun utente con riferimento alla relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e/o anagrafici e della documentazione personale completa e regolare relativa agli utenti;

e) nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi di cui alla presente convenzione secondo quanto concordato con la Comunità;

f) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;

g) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

ART. 15 SICUREZZA

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 e ad altre eventuali situazioni di emergenza.

ART. 16 VIGILANZA

1. In caso di servizi residenziali o semi residenziali i referenti della Comunità Vallagarina potranno in ogni momento accedere alle strutture dove sono inserite persone per interventi socio assistenziali per verificare l'effettiva prestazione.
2. La Comunità Vallagarina potrà svolgere un controllo diffuso sulla attività prestata anche attraverso somministrazione di questionari ai beneficiari.
3. il Soggetto Prestatore deve dotarsi di strumenti per la segnalazione di criticità o disservizi da parte delle persone inserite.
4. La Comunità e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate, anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

ART. 17 OBBLIGHI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Il Soggetto Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
2. Il prestatore si impegna a mantenere i criteri ulteriori per l'accreditamento presso la Comunità della Vallagarina secondo i criteri definiti nell'Avviso pubblico di data relativi al/i servizi disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità della Vallagarina fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt..... dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità della Vallagarina può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità della Vallagarina procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dal Registro dei soggetti accreditati per il servizio di..... o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

ART. 19 CAUSE DI SOSPENSIONE

1. La sospensione dell'accreditamento da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività svolta per conto della Comunità della Vallagarina.
2. La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di individuare modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.
3. Nel caso di sospensione e successiva riammissione al Registro non viene assicurato al soggetto prestatore il riaffidamento degli interventi gestiti in precedenza.

ART. 20 RISOLUZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa dell'ente pubblico affidante in caso di :
 - a) gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione;
 - b) decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.P. 3/2018;
 - c) perdita, totale o parziale, dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico per il servizio oggetto della presente Convenzione;
 - d) estinzione del soggetto gestore;
 - e) rinuncia all'accreditamento di secondo livello rilasciato dalla Comunità della Vallagarina;
 - f) diversa modalità di affidamento da parte della Comunità Vallagarina per lo specifico servizio o progetto;
 - g) modifica delle caratteristiche del servizio o progetto richieste da parte della Comunità della Vallagarina.
2. La risoluzione ha efficacia a seguito di formale diffida inviata dall'ente pubblico affidante.
3. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della l.p. 13/2007, del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg , del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma del presente articolo.
In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
3. Il soggetto prestatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione all'ente pubblico affidante.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali di cui la Comunità della Vallagarina verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il soggetto prestatore verrà incaricato come Responsabile esterno al trattamento dei dati che saranno trasmessi dalla Comunità della Vallagarina per la gestione del servizio.

ART. 23 SPESE

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto prestatore.
2. La presente convenzione non ha autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

ART. 24 FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono devolute al Foro di Rovereto.